



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

83/2013
GIUGNO/7/2013 (*)
18 Giugno 2013

**MENTRE E' IN CORSO LA
CAMPAGNA DICHIARATIVA UNICO
2013 L'AGENZIA DELLE ENTRATE HA
PUBBLICATO SUL PROPRIO SITO I
FAC SIMILE DELLE COMUNICAZIONI
SPEDITE RIGUARDANTI LE
IRREGOLARITÀ COMMESSE DAI
CONTRIBUENTI NELLA
COMPILAZIONE DEGLI STUDI DI
SETTORE 2012 (PERIODO D'IMPOSTA
2011). CONTESTUALMENTE
L'AGENZIA DELLE ENTRATE HA**

PUBBLICATO UNA SERIE DI RISPOSTE ALLE DOMANDE POSTE DAI CONTRIBUENTI (FAQ).

Come noto, lo strumento accertativo degli studi di settore è entrato a far parte del panorama dichiarativo fiscale con il **D.L. n. 331 del 30/08/1993** e col tempo è diventato un valido supporto per il fisco italiano (rectius: *ergo, un valido alleato*) per determinare induttivamente il reddito di liberi professionisti, lavoratori autonomi e imprese e smascherare così tutti coloro che dichiarano redditi inferiori allo standard del settore di appartenenza.

Questo strumento ha subito nel corso del tempo numerosi aggiustamenti resisi necessari per adeguare le risultanze alla realtà economica e sociale, basti pensare ad esempio all'introduzione in questo periodo di crisi dei c.d. "correttivi anti-crisi".

Orbene, fatta questa breve premessa, nel pieno del periodo dichiarativo ***l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito istituzionale 16 modelli delle comunicazioni finalizzate a segnalare la presenza di possibili anomalie concernenti i modelli dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore presentati per il periodo d'imposta 2010-2011, insieme anche ad alcune FAQ riguardanti principalmente l'obbligo di allegare il modello in particolari ipotesi o quando si esercitano determinate attività.***

COMUNICAZIONI SULLE ANOMALIE RELATIVE AGLI STUDI DI SETTORE

Le comunicazioni, finalizzate a segnalare la presenza di possibili anomalie concernenti i modelli dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, ***saranno inviate direttamente ai contribuenti o ai loro intermediari, laddove sia stata esercitata tale facoltà nel modello Unico 2012.***

Queste ultime sono suddivise in ***16 modelli***, ciascuno finalizzato a segnalare la presenza di possibili elementi di incoerenza concernenti i modelli dati presentati per il periodo d'imposta 2010-2011.

Le segnalazioni oggetto delle suddette comunicazioni, concernono le seguenti incoerenze:

- ***incoerenza tra rimanenze finali 2010 ed esistenze iniziali 2011;***
- ***incoerenza relativa alla gestione del magazzino;***
- ***incoerenza relativa ai beni strumentali;***
- ***incoerenza relativa all'incidenza dei costi residuali di gestione;***
- ***incoerenza dell'indicatore "incidenza altre componenti negative sui compensi";***
- ***incoerenza relative alla presenza di soci con percentuale di lavoro prestato inferiore al 50%, con contestuale assenza di altri addetti;***
- ***mancata indicazione delle informazioni relative al numero di "soci o associati che prestano attività nello studio", al numero di "ore settimanali dedicate all'attività" e al numero di "settimane di lavoro nell'anno".***

Le segnalazioni sono accompagnate dall'invito a correggere gli eventuali errori commessi in vista della presentazione della prossima dichiarazione.

A tal fine i contribuenti interessati potranno fornire i dovuti chiarimenti sull'anomalia segnalata **tramite il software "Comunicazioni anomalie 2013"**, il quale sarà accessibile direttamente dal sito dell'Agenzia.

Nella comunicazione in oggetto l'Agenzia invita il contribuente a compiere una **verifica** circa la **correttezza dei dati** indicati e, per chi abbia omesso di allegare l'apposito modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore di valutare la possibilità di **regolarizzare l'omessa presentazione** del modello presentando una **dichiarazione integrativa** ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso e alle condizioni previste dall'art. 13, D. Lgs. n. 472/1997.

Viene, inoltre, ricordato che l'omessa presentazione del modello può comportare **l'applicazione di una sanzione fissa pari a 2.065 euro, e di una sanzione maggiorata del 50% rispetto all'importo minimo e massimo previsto per la rettifica delle dichiarazioni in caso di accertamento effettuato sulla base delle risultanze degli studi di settore.**

FAQ - RISPOSTE E CHIARIMENTI SUGLI STUDI DI SETTORE

L'Agenzia delle Entrate ha contestualmente pubblicato sul proprio sito una serie di risposte alle domande poste dai contribuenti (Faq) che hanno riguardato alcuni aspetti fondamentali tra cui ad esempio la modalità di compilazione del modello studi di settore in caso di inizio o cessazione attività nel corso del periodo d'imposta, l'obbligo di allegare il modello in particolari ipotesi o quando si esercitano determinate attività, l'omessa presentazione del modello degli studi di settore, ecc.

Per brevità della trattazione si segnalano solo alcune risposte riguardanti i casi più ricorrenti e comuni per la compilazione e presentazione dei modelli

studi di settore, rimandando l'approfondimento degli altri aspetti toccati dalle FAQ pubblicate, all'apposita pagina presente sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate.

RAVVEDIMENTO DELL'OMESSA PRESENTAZIONE MODELLO STUDI SETTORE

La prima questione affrontata dall'Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di ravvedere entro il 30 settembre 2013 **l'omessa presentazione del modello degli studi di settore** per il periodo di imposta 2011.

L'Agenzia ha ricordato che l'omessa presentazione del modello degli studi di settore può essere sanata tramite ***dichiarazione integrativa entro i termini del ravvedimento operoso con il pagamento di una sanzione ridotta pari a € 32 (1/8 di 256)***. L'invio oltre tale termine, ma prima dell'inizio delle attività di controllo, comporterà invece l'applicazione delle sanzioni senza però l'incremento delle stesse introdotto dal D. L. 98/2011.

CESSAZIONE ATTIVITÀ NEL 2011

L'Agenzia ha esaminato anche l'obbligo di presentazione del modello studi di settore in caso di cessazione dell'attività nel 2011.

In tale ipotesi, ***l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che questi contribuenti sono tenuti alla presentazione del modello, pur essendo nei loro confronti preclusa l'attività di accertamento basata sugli studi di settore.***

INIZIO E CESSAZIONE NEL CORSO DELLO STESSO ANNO

Altro importante chiarimento ha riguardato l'ipotesi del contribuente che inizia e cessa l'attività nel corso del medesimo periodo d'imposta e rientra, quindi, in due delle fattispecie, previste dall'articolo 10 della Legge 146 del 1998, di esclusione dall'applicazione in accertamento degli studi di settore.

Secondo l'Agenzia, tenuto conto che nei quadri contabili della dichiarazione dei redditi, ***si deve indicare un solo codice di esclusione dall'applicazione degli studi di settore, il contribuente è tenuto a inserire solo la causa di esclusione relativa all'inizio dell'attività (codice 1) e a presentare eventualmente, se previsto, il modello INE.***

ESERCIZIO CONTEMPORANEO DI ATTIVITÀ D'IMPRESA E LAVORO AUTONOMO

Altro aspetto affrontato nelle FAQ dall'Agenzia delle Entrate ha riguardato il caso del contribuente che contemporaneamente ha svolto nel periodo d'imposta attività di lavoro autonomo e d'impresa.

In questo caso l'Agenzia ha chiarito che il contribuente doveva presentare il modello degli studi di settore anche per l'attività di lavoro autonomo.

In particolare è stato chiarito che se il contribuente svolge diverse attività, alcune delle quali in forma di impresa e altre in forma di lavoro autonomo, lo stesso deve individuare sia l'attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma di impresa sia l'attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma di lavoro autonomo, applicando gli

studi di settore separatamente per le attività che producono una categoria di reddito e quelle che producono l'altra. Al riguardo:

- *se le attività prevalenti per le due categorie reddituali sono contraddistinte da codici attività riguardanti due studi di settore differenti, il contribuente deve applicare i diversi studi eventualmente approvati per ciascuna di esse;*
- *se le attività prevalenti per le due categorie reddituali sono contraddistinte da codici attività compresi nello stesso studio di settore, il contribuente deve applicarlo separatamente sia per l'attività di impresa che per quella di lavoro autonomo (in un caso sarà compilato il quadro F e nell'altro il quadro G).*

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC